



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

Documento

Documento

Proposte di modifica del TUSP

11 Dicembre 2025



A cura dell'Osservatorio Enti pubblici e Società partecipate

Presidente CNDCEC

Elbano De Nuccio

Coordinatore scientifico

Davide Di Russo

Consiglieri CNDCEC Enti Locali

Cristina Bertinelli
Giuseppe Venneri

Componenti Osservatorio

Giancarlo Astegiano
Filippo Barbagallo
Salvatore Bilardo
Harald Bonura
Marco Castellani
Antonio Colaianne
Giulia Chieffo
Ubaldo Comite
Luigi Di Marco
Andrea Ferri
Roberto Garofoli
Stefano Glinianski
Rocco Guglielmo
Bernardo Giorgio Mattarella
Tommaso Miele
Veronica Nicotra
Luciano Panzani
Francesca Palisi
Alessandro Pettinato
Riccardo Ranalli
Cinzia Simeone
Rosa Valentino

Uditori

Ricercatori

Antonio Miele - Ufficio Legislativo CNDCEC
Anna De Toni – Area ricerca Enti pubblici FNC

Presentazione

Se più amministrazioni detengono l'intero capitale sociale o anche solo la maggioranza, la società è, per ciò solo, a controllo pubblico? E, comunque, anche a prescindere da un'assimilazione formale, merita di essere regolata come società a controllo pubblico? Il tetto fissato dal regime transitorio per i compensi degli organi delle controllate pubbliche è inderogabile? E se sì, come intervenire in attesa dell'agognato 'decreto compensi' in modo da non allontanare dalle controllate pubbliche le migliori professionalità? Ha senso trattare in modo differente le società che emettono strumenti finanziari quotati a seconda che si tratti di azioni o strumenti diversi? Se l'amministrazione deve costituire una società veicolo, perché così prevede la gara pubblica per l'affidamento del servizio, che ragione c'è di pretendere una motivazione analitica? E se l'amministrazione vende la partecipazione nel quadro di un'operazione di aggregazione anche in funzione del principio di unitarietà del gestore nell'ATO, perché non consentirle di procedere direttamente a trattativa privata? In materia di previsione e gestione della crisi d'impresa, le partecipate e, soprattutto, le controllate pubbliche soggiacciono a un regime speciale? O il Tusp ha semplicemente anticipato il Codice della crisi e quindi, in sostanza, può (salvo pochi dettagli) a questo essere ricondotto e con questo agevolmente coordinarsi? Infine, le società quotate sono del tutto sottratte dall'orbita del Tusp, sia per le disposizioni di cui sono destinatarie che per quelle di cui sono oggetto? Oppure queste ultime disposizioni, che vedono come destinatarie le amministrazioni controllanti, valgono anche per le società quotate?

A partire da queste domande – che corrispondono poi alle principali questioni interpretative sorte in questo decennio di applicazione del Tusp – il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per mezzo dell'Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate (Ufficio di diretta collaborazione della Presidenza), ha elaborato una serie di emendamenti che mirano a superare le incertezze e migliorare un impianto normativo che comunque, nel complesso, ha dato buonissima prova.

L'auspicio è che le proposte, forti dell'autorevolezza e del prestigio dei componenti dell'Osservatorio – ai quali va il ringraziamento del Consiglio nazionale – possano trovare presto un veicolo legislativo ed essere così introdotte nell'ordinamento.

Il Presidente
Elbano de Nuccio



Sommario

Premessa	5
1. Precisione della portata applicativa del Tusp alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società quotate e in società soggette a controllo di società quotate.....	6
2. Modifica della definizione di società quotata - totale equiparazione, ai sensi e per gli effetti del Tusp, tra società che emettono azioni quotate e società che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni	10
3. Estensione della disciplina in materia di società a controllo pubblico alle società a capitale pubblico totalitario; nonché alle società a capitale pubblico maggioritario, salvo prova del controllo privato. esclusione dell'estensione per le società che gestiscono SPL a rete	14
4. Esclusione dell'obbligo di motivazione analitica per la costituzione di società in attuazione di obbligo previsto dai documenti di gara in caso di aggiudicazione in una procedura di evidenza pubblica	19
5. Esclusione dell'obbligo di gara in caso di alienazione di partecipazioni nell'ambito di operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono SPL a rete all'interno del medesimo ATO o di ATO limitrofi	21
6. Compensi degli organi di società a controllo pubblico – possibilità di derogare al limite fissato per il regime transitorio.....	22
7. Coordinamento della disciplina dettata dal Tusp in materia di crisi con quella del Codice della crisi d'impresa.....	25
8. Sistemazione della disciplina prevista in caso di inosservanza degli obblighi in materia di razionalizzazione periodica.....	35
9. Interventi di aggiornamento dei rinvii esterni e interni	37

Premessa

A quasi 10 anni dall'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) l'Osservatorio degli Enti pubblici e delle Società partecipate del CNDCEC ha elaborato un complesso di emendamenti volti a intervenire su quei (pochi) profili del Tusp rispetto ai quali si è venuta a manifestare l'opportunità di un aggiornamento, alla luce delle incertezze riscontrate nella prassi, dei contrasti emersi in giurisprudenza, dell'evoluzione normativa che ha interessato settori che intersecano la medesima materia.

Gli interventi proposti riguardano la portata applicativa del Tusp alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società quotate (e in società controllate dalle quotate); la definizione di società quotata ai sensi e per gli effetti del Tusp; l'applicazione della disciplina dettata per le società a controllo pubblico alle società a capitale pubblico maggioritario o totalitario; l'esclusione dell'obbligo di motivare analiticamente l'atto di costituzione di società se questo è attuazione di un obbligo previsto dai documenti di gara nell'ambito di procedura a evidenza pubblica; l'esclusione dell'obbligo di gara se l'alienazione della partecipazione avviene nell'ambito di operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono SPL a rete all'interno del medesimo ATO o di ATO limitrofi; la possibilità di derogare al regime transitorio in materia di tetto massimo ai compensi degli organi delle società a controllo pubblico; il coordinamento della disciplina in materia di crisi con quella comune dettata dal decreto legislativo n. 14 del 2019; la sistemazione della disciplina relativa all'inosservanza degli obblighi in materia di razionalizzazione periodica; l'aggiornamento dei rinvii esterni e interni allo stesso Tusp.

Per ogni intervento è riportato il testo dell'emendamento proposto, il testo delle disposizioni emendate con evidenza delle modifiche, la relazione illustrativa.

In coda, è allegata la tavola sinottica per agevolare il raffronto tra testo vigente del Tusp e testo risultante dagli emendamenti proposti dall'Osservatorio.

1. Precisione della portata applicativa del Tusp alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società quotate e in società soggette a controllo di società quotate

EMENDAMENTI:

(I) All'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni anche indirette in dette società, per le decisioni ad esse spettanti in qualità di soci con riferimento a dette partecipazioni”

<u>TESTO PROPOSTO</u>
Art. 1 – Oggetto [omissis] 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni anche indirette in dette società, per le decisioni ad esse spettanti in qualità di soci con riferimento a dette partecipazioni. [omissis]

(II) All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Ai soli fini ricognitivi, il provvedimento di cui al comma 1 reca anche l'indicazione delle partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche in società quotate, nonché in società da queste direttamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.”

<u>TESTO PROPOSTO</u>
Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche [omissis]

9-bis. Ai soli fini ricognitivi, il provvedimento di cui al comma 1 reca anche l'indicazione delle partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche in società quotate, nonché in società da queste direttamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

(III) All'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole "in società quotate" sono inserite le seguenti: "ovvero di partecipazioni dirette in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da società quotate"

TESTO PROPOSTO

ART. 8 - Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate **ovvero di partecipazioni dirette in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da società quotate**, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica mira a risolvere il contrasto venutosi a generare in ordine all'interpretazione dell'attuale comma 5 dell'articolo 1. Secondo un primo orientamento, infatti, l'esenzione dall'applicazione del Tusp varrebbe per le sole norme del Testo unico che hanno come destinatarie le società partecipate ma non anche quelle rivolte alle amministrazioni pubbliche socie; di modo che, secondo tale linea interpretativa, anche rispetto alle partecipazioni in società quotate si applicherebbe, per esempio, l'articolo 5, in materia di oneri motivazionali.

Opposto orientamento, invece, valorizza l'elemento testuale per cui l'articolo 1, comma 5 fa riferimento alle "disposizioni del decreto", senza distinzioni; e pertanto – si argomenta – le società quotate e le loro controllate sarebbero a priori sottratte dal perimetro Tusp, salva applicazione, con riferimento ad esse, delle sole disposizioni che espressamente lo prevedono, e senza che assuma rilievo la distinzione tra norme indirizzate alla società e norme indirizzate alle amministrazioni socie.

La modifica proposta accoglie tale secondo indirizzo, muovendo dal rilievo per cui l'esclusione delle quotate è *"coerente con il principio, accolto dal sistema positivo vigente, secondo cui per le società quotate in mercati regolamentati opera interamente un regime di mercato"* (Cons. di St., parere 21 aprile 2016, n. 968),

Per effetto della modifica, quindi, le disposizioni del Tusp non si applicano:

- a) alle società quotate – intese (in virtù della modifica apportata all’articolo 2, comma 1, lettera p, sulla quale si veda *infra*) come società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- b) alle società che dette quotate controllano direttamente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- c) alle amministrazioni pubbliche socie delle società *sub a)* e *b)*, limitatamente alle partecipazioni detenute, anche indirettamente, nelle predette società, per quanto concerne le decisioni di loro competenza quali socie (il che vale a escludere, ad es., che, in caso di acquisto di partecipazioni da parte di società quotata, l’amministrazione pubblica socia della quotata sia tenuta all’applicazione dell’art. 5 del Tusp).

Il riferimento all’articolo 2359 codice civile intende evitare l’applicazione, ai sensi e per gli effetti del comma in esame, della più ampia definizione di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la quale è funzionale all’ampliamento del concetto di controllo da parte di amministrazioni pubbliche e pertanto non può valere ai fini della relazione di controllo di una società (quotata) rispetto ad altra società.

Sempre al fine di rimuovere gli ambiti di incertezza in ordine all’applicazione del Tusp alle amministrazioni socie di società quotate e di società da queste controllate, viene inserita un’apposita disposizione all’articolo 20 (il comma 9-bis), volta a precisare che:

- tali società non formano oggetto di obblighi di razionalizzazione;
- le amministrazioni pubbliche sono tenute a indicare nell’atto di ricognizione periodica anche tali società, ma solo a fini ricognitivi. Tale onere, peraltro, non va oltre le società soggette a controllo diretto di una società quotata (e quindi non si estende né alle società nelle quali la quotata possiede una partecipazione non di controllo né alle società controllate da una società soggetta al controllo diretto ex articolo 2359 di una quotata); ciò al fine di semplificare gli oneri in capo alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società quotate, di difficile monitoraggio (considerata la natura e l’attività delle quotate) e non di rado scarsamente significative nell’ottica degli interessi che il Tusp intende presidiare.

Nella medesima prospettiva, e al fine di chiarire ulteriormente la portata degli obblighi a carico di amministrazioni pubbliche in caso di acquisto di partecipazioni in società quotate e in società da queste controllate, viene integrato il testo dell’articolo 8, comma 3, nel senso di escludere l’applicazione dello stesso articolo 8 (e, quindi, a cascata, dell’articolo 4 in materia di vincoli di scopo e di attività; nonché dell’articolo 5 in materia di oneri motivazionali) al caso in cui l’amministrazione pubblica:

- acquista partecipazioni in società quotate (cioè, società emettenti strumenti finanziari quotati, azionari e non – si veda *infra*);
- acquista partecipazioni *dirette* in società che sono controllate da una società quotata;

sempreché, per effetto dell’acquisto, l’amministrazione pubblica non acquisisca la qualità di socio (ossia, sempreché l’amministrazione pubblica sia già socia della società le cui partecipazioni formano oggetto di acquisto).

In tal modo, data l’amministrazione pubblica che controlla la quotata A, la quale a sua volta controlla la società B:



- se la quotata A acquista ulteriori azioni della società B, l'articolo 8 (così come gli articoli 4 e il 5) non si applicano (l'amministrazione pubblica, infatti, non acquista direttamente azioni della società B);
- se l'amministrazione pubblica acquista azioni della società B direttamente, l'articolo 8 (così come gli articoli 4 e 5) si applicano (trattandosi di acquisto diretto in società controllata da una quotata) a meno che l'amministrazione sia già socia diretta della società B.

BOZZA

2. Modifica della definizione di società quotata - totale equiparazione, ai sensi e per gli effetti del Tusp, tra società che emettono azioni quotate e società che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni

EMENDAMENTI:

(I) All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

“p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>[omissis]</p> <p>p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.</p>

(II) All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole “articolo 7, comma 1” sono inserite le seguenti: “, ed è trasmesso alla sezione della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, la quale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, esprime parere in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”

<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>ART. 18 - Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati</p> <p>[omissis]</p> <p>2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, ed è trasmesso alla sezione della Corte dei conti territorialmente</p>

TESTO PROPOSTO

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la quale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime parere in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

[omissis]

(III): All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, i commi 5 e 5-bis sono abrogati

TESTO PROPOSTO

Art. 26 – Altre disposizioni transitorie

[omissis]

~~5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.~~

~~5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario e di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.~~

[omissis]

(IV) All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

“v-bis) l'articolo 52, comma 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”

TESTO PROPOSTO

Art. 28 – Abrogazioni

1. Sono abrogati:

TESTO PROPOSTO

[omissis]

v-bis) l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica intende parificare, ai fini dell'applicazione del Tusp, tutte le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, si tratti di azioni o di strumenti finanziari diversi, accomunando dette società nella definizione di "società quotate".

Ciò in continuità con l'impostazione legislativa anteriore al Tusp, la quale, pur nell'ambito di un quadro complessivamente disorganico, risultava tendenzialmente coerente nell'escludere dall'applicazione delle norme di settore destinate a società a partecipazione pubblica le società quotate in generale, includendo in tale nozione sia le società emittenti azioni sia quelle emittenti strumenti diversi dalle azioni.

Per l'effetto della modifica proposta, di conseguenza, anche per le società che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni, il Tusp troverà applicazione unicamente con riferimento alle disposizioni espressamente riferite alle società quotate, a prescindere dalla data di emissione/quotazione dello strumento finanziario.

Nel contempo, al fine di scoraggiare operazioni elusive (ipotesi peraltro estremamente remota, considerato che l'emissione e quotazione di strumenti finanziari non azionari è comunque soggetta al severo giudizio del mercato) si interviene sull'articolo 18 comma 2 – in materia di quotazione di azioni "o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati" da parte di amministrazioni pubbliche – nel senso di prevedere che la delibera dell'amministrazione pubblica, adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sia sottoposta all'esame della Corte dei conti, la quale è chiamata a esprimersi sulla compatibilità dell'operazione con i principi dell'azione amministrativa. Non è previsto un procedimento analogo a quello disciplinato dall'articolo 5, commi 3 e 4 (per la deliberazione avente a oggetto la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni) in quanto si ritiene che il parere negativo della Corte dei conti abbia di per sé capacità deterrente (lasciando presagire un potenziale rischio di danno erariale).

Viene poi conseguentemente abrogata la disciplina transitoria contenuta ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 26, relativa alle società emittenti strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, stante la totale equiparazione di dette società a quelle emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

È infine introdotta un'ulteriore disposizione abrogatrice in coda all'articolo 28, avente a oggetto il comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto-legge n. 50/2022 (a mente del quale *"Il termine di cui all'articolo 2, comma*



1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021”), trattandosi anch’essa di disposizione superata dalla parificazione, nell’ambito della definizione di “società quotate” - come risultante dalla modifica proposta con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera p) – di tutte le società emittenti strumenti finanziari quotati.

BOZZA

3. Estensione della disciplina in materia di società a controllo pubblico alle società a capitale pubblico totalitario; nonché alle società a capitale pubblico maggioritario, salvo prova del controllo privato. esclusione dell'estensione per le società che gestiscono SPL a rete

EMENDAMENTI:

(I) All'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le disposizioni del presente decreto riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono in via cumulativa, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano la totalità del capitale della società.

5-ter. Le disposizioni del presente decreto riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono in via cumulativa, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano più della metà del capitale della società, salva la prova che il controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è esercitato da un soggetto diverso da un'amministrazione pubblica, individualmente ovvero congiuntamente a una o più amministrazioni pubbliche.

5-quater. I commi 5-bis e 5-ter non si applicano alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete."

TESTO PROPOSTO
<p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>[omissis]</p> <p>5-bis. Le disposizioni del presente decreto riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono in via cumulativa, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano la totalità del capitale della società.</p> <p>5-ter. Le disposizioni del presente decreto riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono in via cumulativa, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano più della metà del capitale della società, salva la prova che il controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è esercitato da un soggetto diverso da un'amministrazione pubblica, individualmente ovvero congiuntamente a una o più amministrazioni pubbliche.</p> <p>5-quater. I commi 5-bis e 5-ter non si applicano alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete.</p>

(II) All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-bis): «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;”

TESTO PROPOSTO
<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>[omissis]</p> <p>i-bis): «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica intende rimediare al contrasto, emerso in dottrina e giurisprudenza, in ordine alla portata della definizione di società a controllo pubblico di cui alla lettera m) dell'articolo 2, comma 1 del Tusp, quale riflesso della definizione di “controllo” di cui alla precedente lettera b).

Secondo un primo indirizzo (espansivo), la lett. b) dell'articolo 2, comma 1, del Tusp autorizzerebbe a ritenere che il controllo codicistico di cui all'articolo 2359, comma 1 cod. civ. sia esercitabile anche da più amministrazioni congiuntamente, ossia che il controllo di cui ai nn. 1), 2) e 3) della predetta disposizione – ai fini di affermare la ricorrenza di un controllo pubblico ai sensi e per gli effetti del Tusp - possa far capo, indifferentemente, a una singola amministrazione pubblica ovvero a più amministrazioni cumulativamente (cfr., per tutti, Corte conti, sez. riun. contr., 20 giugno 2019, n. 11; e, in ambito extragiudiziario, l'atto di orientamento 15 febbraio 2018 della struttura ex art. 15 del Tusp).

In tale prospettiva, sarebbe sufficiente (ad affermare la ricorrenza del controllo ai sensi del primo periodo della lett. b) che una o più amministrazioni, cumulativamente considerate, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante), quand'anche si tratti di maggioranza frammentata e in assenza di (dimostrazione di) un coordinamento formalizzato o istituzionalizzato, fondato su legge, statuto o patti parasociali.

Nell'ambito di tale orientamento, secondo alcuni, la maggioranza pubblica frazionata opererebbe quale presunzione assoluta di coordinamento pubblico e presunzione relativa di controllo pubblico, sicché la

società sarebbe a controllo pubblico salva prova del controllo privato (Corte conti, sez. riun. contr., del. 11/2019); secondo altri, ricorrerebbe una presunzione semplice di controllo, di modo che la società sarebbe a controllo pubblico ove si dimostri che – pur in assenza di controllo formalizzato – la compagine pubblica si coordina in concreto; secondo altri ancora, la presunzione sarebbe iuris tantum e sarebbe riferita tanto al coordinamento pubblico che al controllo, in maniera che la società sarebbe a controllo pubblico salvo si dimostri l'assenza di coordinamento formalizzato e, di riflesso, del controllo (Anac, del. 25 settembre 2019, n. 859). Infine, di recente, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 17 giugno 2025, n. 5289) ha affermato che, in caso di maggioranza pubblica frazionata, la società andrebbe considerata a controllo pubblico anche se la quota del socio privato è superiore alla quota di ciascun singolo socio pubblico, anche se mancano specifici patti parasociali o vincoli statutari e anche se il socio privato nomina l'amministratore delegato (sostanzialmente, quindi, opererebbe una presunzione assoluta di coordinamento e di controllo).

L'indirizzo opposto (restrittivo) fornisce invece una lettura, per così dire, 'bipartita' dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Tusp e della nozione di «controllo» 'pubblico', così sintetizzabile:

- da un lato, la situazione descritta dall'articolo 2359 cod. civ. (richiamata dal primo periodo della lettera b), la quale si verificherebbe solo allorché una amministrazione pubblica esercita il controllo di diritto su una società, ovvero il controllo di fatto o contrattuale;
- dall'altro, la situazione in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo ai sensi del secondo periodo della lettera b), vale a dire quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo.

In tale ottica, il riferimento espresso ai patti parasociali viene inquadrato nell'articolo 2341-bis, comma 1, lettera c), cod. civ.; dal che si afferma la prospettabilità di un controllo congiunto al ricorrere delle circostanze *fattuali* considerate dall'articolo 2359 cod. civ. solo ove queste risultino *integrate* dai presupposti fissati dal secondo periodo della lettera b), e quindi sempreché dette circostanze *fattuali* siano riferibili a un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla *governance* societaria.

Di conseguenza, la società a capitale pubblico prevalente o totalitario frammentato (in partecipazioni singolarmente incapaci di assicurare alla singola amministrazione pubblica l'esercizio di un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) non è società a controllo pubblico ai sensi e per gli effetti del Tusp, a meno che tra le medesime amministrazioni pubbliche non si riscontri un coordinamento formalizzato (per legge, statuto o patti parasociali); e la maggioranza pubblica o l'allineamento di fatto dei soci pubblici non assume alcun rilievo presuntivo (cfr., con accenti diversi, Corte conti, sez. riun. giur., nn. 16/2019 e n. 25/2019; TAR Marche, 6 dicembre 2021, nn. 840 e 841 e 11 novembre 2019, n. 695; TAR Emilia-Romagna, 28 dicembre 2020, n. 858; TAR Lazio-Roma, 19 aprile 2019, n. 5118; TAR Veneto, 5 aprile 2018, n. 363; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578, sia pur nel senso di affermare l'incompatibilità rispetto all'articolo 4, Tusp di una società caratterizzata da capitale pubblico maggioritario, risultante dalla somma algebrica di partecipazioni "pulviscolari" non istituzionalmente coordinate; nonché l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno, "Sulla precisazione della definizione di società a controllo pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto, n. 175").

La modifica proposta intende mediare tra i due opposti orientamenti, da un lato preservando la definizione di controllo fornita dal legislatore del Tusp (volta ad affiancare al controllo ex articolo 2359 cod. civ., tradizionalmente individuale, il controllo plurisoggettivo, che assume però rilievo solo in presenza di un coordinamento formalizzato); dall'altro assecondando la finalità e le (implicite) preoccupazioni dell'orientamento espansivo, e quindi parificando società a totale capitale pubblico e società a capitale pubblico maggioritario (queste ultime salvo prova di un controllo del socio privato) alle società a controllo pubblico sul piano della disciplina applicabile di cui al Tusp, mantenendo però le prime concettualmente distinte dalle seconde (e non ampliando quindi ulteriormente la nozione di controllo ai sensi e per gli effetti del Tusp, così da evitare il rischio che detta nozione possa assumere valenza generale, e superare il perimetro dello stesso Tusp).

Di conseguenza la modifica:

- non interviene sulla definizione di "controllo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) né sulla definizione di società a controllo pubblico di cui alla successiva lettera m); di modo che:

- società a controllo pubblico sono solo quelle sulle quali una singola amministrazione pubblica ha un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. (articolo 2, comma 1, lettera b), prima parte); nonché quelle nelle quali più amministrazioni pubbliche in forza di un coordinamento formalizzato (in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali) esercitano un potere di blocco/veto (influenza determinante) sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale (articolo 2, comma 1, lettera b), seconda parte);
- non sono società a controllo pubblico quelle a capitale pubblico totalitario o maggioritario frazionato, nelle quali nessuna amministrazione pubblica abbia il controllo individuale di cui all'articolo 2359 cod. civ., e non ricorra tra le amministrazioni pubbliche cumulativamente titolari della maggioranza del capitale alcun coordinamento formalizzato;

- aggiunge un'apposita disposizione generale (mediante introduzione del comma 5-bis all'articolo 1) nella quale si fissa la regola per cui le disposizioni del Tusp riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società a totale capitale pubblico (più precisamente, quelle nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono cumulativamente, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano la totalità del capitale sociale); ovviamente, le società nelle quali una singola amministrazione sia titolare della maggioranza del capitale sociale sono società a controllo pubblico ai sensi del combinato disposto delle lettere m) e b), prima parte dell'articolo 2, comma 1;

-aggiunge un'ulteriore disposizione generale (mediante introduzione del comma 5-ter all'articolo 1), nella quale si fissa la regola per cui le disposizioni del Tusp riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società a capitale pubblico maggioritario (più precisamente, quelle nelle quali più amministrazioni pubbliche detengano cumulativamente, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano più della metà del capitale della società); in tal caso però è fatta espressamente salva la prova contraria, e pertanto la parificazione, sul piano del trattamento, alle società a controllo pubblico non opera se è provato che il controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (ovviamente sia ai sensi della prima che della seconda parte) è esercitato da un soggetto privato (più precisamente, un soggetto diverso da un'amministrazione pubblica), individualmente ovvero congiuntamente a una o più amministrazioni pubbliche;

-aggiunge un'ultima disposizione generale (mediante introduzione del comma 5-quater all'articolo 1) volta a escludere da tale parificazione le società servizi pubblici locali a rete, considerata la peculiarità di tali servizi, destinatari di regolamentazione specifica demandata ad Autorità indipendenti; e tenuto conto del criterio direttivo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge delega n. 124 del 2015, che chiedeva di realizzare, tra l'altro, una "distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte". In tali società pertanto il capitale pubblico totalitario o maggioritario frazionato non comporta che la società sia trattata (ai sensi e per gli effetti del Tusp) alla stregua di una società a controllo pubblico, essendo a tal fine necessario, per contro, che la società integri la definizione di società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) e pertanto sia connotata o da un controllo pubblico individuale ex articolo 2359 cod. civ. o da un controllo pubblico plurisoggettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) seconda parte e, quindi, in forza di un coordinamento formalizzato.

-aggiunge, all'articolo 2, comma 1, la lettera i-bis), ivi riportando la definizione di "servizi pubblici locali a rete" dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 201 del 2002, in modo da evitare rinvii a un testo esterno ogni volta che il Tusp fa riferimento a detti servizi.

4. Esclusione dell'obbligo di motivazione analitica per la costituzione di società in attuazione di obbligo previsto dai documenti di gara in caso di aggiudicazione in una procedura di evidenza pubblica

EMENDAMENTO:

All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "avvenga in conformità a esprese previsioni legislative," sono aggiunte le seguenti: "nonché dei casi in cui la costituzione di una società sia attuazione di un obbligo previsto in caso di aggiudicazione nei documenti di gara di una procedura a evidenza pubblica,"

TESTO PROPOSTO
<p>ART. 5 - Oneri di motivazione analitica</p> <p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a esprese previsioni legislative, nonché dei casi in cui la costituzione di una società sia attuazione di un obbligo previsto in caso di aggiudicazione nei documenti di gara di una procedura a evidenza pubblica, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica interviene al fine di alleggerire il procedimento di costituzione di società partecipate nei casi in cui amministrazioni pubbliche o, più frequentemente, società da queste partecipate concorrono in procedure a evidenza pubblica (generalmente per l'affidamento di un servizio) nelle quali sono i documenti di gara a prevedere, a valle dell'aggiudicazione, la necessità di costituire una società di scopo (c.d. "società veicolo") per lo svolgimento del servizio.

Nel quadro attuale, infatti, una società a partecipazione diretta di una pluralità di amministrazioni pubbliche è sostanzialmente impossibilitata a partecipare a procedure a evidenza pubblica nelle quali il bando di gara preveda la necessità di presentare un'offerta vincolante a costituire una società di scopo per lo svolgimento

del servizio: ciò in quanto la società veicolo si configura come società a partecipazione pubblica indiretta e quindi la sua costituzione richiede una delibera analiticamente motivata da parte di tutte le amministrazioni pubbliche socie, incompatibilmente con i ristretti tempi a disposizione tra la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte.

Peraltro, in tali ipotesi, la costituzione della società si configura come esecuzione di un obbligo sancito dalla legge di gara.

È quindi ragionevole sottrarre tale anche fattispecie dall'obbligo di motivazione analitica previsto dall'articolo 5, parificandola all'ipotesi – l'unica attualmente prevista in via escludente dal predetto articolo – in cui la costituzione della società avvenga in conformità di espresse previsioni legislative (posto che, in entrambi i casi la costituzione della società non è l'esito di una scelta discrezionale dell'amministrazione pubblica).

BOLZA

5. Esclusione dell'obbligo di gara in caso di alienazione di partecipazioni nell'ambito di operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono SPL a rete all'interno del medesimo ATO o di ATO limitrofi

EMENDAMENTO:

"All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono servizi pubblici locali a rete, operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale o di ambiti territoriali ottimali limitrofi."

TESTO PROPOSTO
<p>ART. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali</p> <p>[omissis]</p> <p>2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono servizi pubblici locali a rete, operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale o di ambiti territoriali ottimali limitrofi.</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica intende stabilire che, nei casi in cui l'alienazione di partecipazione pubblica si inserisca nel quadro di operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono SPL a rete di rilevanza economica e che operano nell'ambito dello stesso ATO o in ATO limitrofi, la negoziazione diretta con singolo acquirente non ha carattere eccezionale, e non richiede gli obblighi di motivazione aggravata richiesti in via generale per tale procedura.

L'obiettivo è quello di semplificare dette operazioni, in quanto viste con favore dal legislatore (cfr. articolo 5, decreto legislativo n. 201/2022), e considerato che tali processi di aggregazione sono caratterizzati dall'unicità del contributo industriale dei gestori e pertanto sono connotati dalla condizione giuridica di infungibilità negoziale che – secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 6142 del 1° settembre 2021) - esonera dallo svolgimento di una procedura di gara.

6. Compensi degli organi di società a controllo pubblico – possibilità di derogare al limite fissato per il regime transitorio

EMENDAMENTO:

All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. L’assemblea, in forza di deliberazione motivata, può derogare al limite risultante dall’applicazione del precedente comma, fermo il tetto massimo indicato al comma 6. La deliberazione è trasmessa alla sezione di controllo della Corte dei conti della regione in cui la società ha sede, la quale esprime parere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla ragionevolezza della scelta e alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La segreteria della sezione competente, entro cinque giorni dal deposito del parere, lo trasmette alla società, la quale è tenuta a pubblicarlo, entro cinque giorni dalla ricezione, nella sezione “società trasparente” del proprio sito internet. In caso di parere negativo, la società che intende discostarsene e procedere egualmente è tenuta a indicarne analiticamente le ragioni e a darne pubblicità nella sezione “società trasparente” del proprio sito internet.”

TESTO PROPOSTO

ART. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

[omissis]

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

TESTO PROPOSTO

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

7-bis. L'assemblea, in forza di deliberazione motivata, può derogare al limite risultante dall'applicazione del precedente comma, fermo il tetto massimo indicato al comma 6. La deliberazione è trasmessa alla sezione di controllo della Corte dei conti della regione in cui la società ha sede, la quale esprime parere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla ragionevolezza della scelta e alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione competente, entro cinque giorni dal deposito del parere, lo trasmette alla società, la quale è tenuta a pubblicarlo, entro cinque giorni dalla ricezione, nella sezione "società trasparente" del proprio sito internet. In caso di parere negativo, la società che intende discostarsene e procedere egualmente è tenuta a indicarne analiticamente le ragioni e a darne pubblicità nella sezione "società trasparente" del proprio sito internet.

[omissis]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica mira a ovviare al ritardo nell'emanazione del c.d. "decreto compensi" previsto dal comma 6 dell'articolo 11 del Tusp, e al conseguente protrarsi del regime transitorio stabilito al successivo comma 7, che *ancora* il massimo del compenso degli organi delle società a controllo pubblico alla misura dell'80% del costo storico del 2013.

Tale soglia, ormai obiettivamente anacronistica e inadeguata (oltre che originariamente pensata per le sole società che gestivano servizi strumentali – cfr. Corte cost., n. 229/2013), rischia di rendere scarsamente attrattive le società a controllo pubblico, alle quali viene imposto di prospettare un compenso fuori mercato, e quindi, in sostanza, di rinunciare alle migliori professionalità; venendosi così a generare un effetto dirompente del tutto estraneo alla *ratio* perseguita dal legislatore del Tusp (nel cui disegno, il comma 7 dell'articolo 11 era destinato a colmare una lacuna normativa per un breve lasso di tempo).

Si introduce quindi, con l'apposito comma 7-bis, la possibilità per l'assemblea della società di svincolarsi dalla soglia risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4 del d.l. 95/2012, nel rispetto del limite massimo stabilito al comma 6 (vale a dire euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico).

La delibera deve essere adeguatamente motivata, per es., evidenziando la ragionevolezza della misura deliberata, la sua idoneità a coniugare obiettivi di efficacia (legati al reperimento delle migliori

professionalità) e di economicità, nonché facendo riferimento a realtà societarie efficienti di analoghe dimensioni.

Ovviamente, all'entrata in vigore del "decreto compensi" di cui al comma 6, il compenso deliberato in deroga al regime transitorio andrebbe tempestivamente adeguato, ove superiore, alle soglie fissate nel predetto decreto.

Per ridurre il rischio di pratiche elusive, inoltre, è previsto il controllo della Corte dei conti sulla delibera che determina un compenso in deroga alla misura risultante dall'applicazione del comma 7, con un procedimento analogo a quello stabilito dall'articolo 5 del Tusp per le deliberazioni di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni societarie.

BOLZA

7. Coordinamento della disciplina dettata dal Tusp in materia di crisi con quella del Codice della crisi d'impresa

EMENDAMENTI:

(I) All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, le società a controllo pubblico adottano assetti adeguati a norma dell'articolo 2086 del codice civile e dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, e sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo. Gli assetti devono consentire di adempiere agli obblighi di rilevazione, verifica e informazione previsti dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 14 del 2019."

TESTO PROPOSTO
<p>ART. 6-Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico</p> <p>[omissis]</p> <p>2-bis. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, le società a controllo pubblico adottano assetti adeguati a norma dell'articolo 2086 del codice civile e dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, e sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo. Gli assetti devono consentire di adempiere agli obblighi di rilevazione, verifica e informazione previsti dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 14 del 2019.</p> <p>[omissis]</p>

(II) All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- nel titolo, dopo le parole "d'impresa" sono aggiunte le parole "e insolvenza";

- al comma 1:

- le parole "sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché" sono sostituite delle seguenti: "del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero";

-al comma 2:

- la parola "emergano" è abrogata;
- le parole "uno o più indicatori di crisi aziendale" sono sostituite delle seguenti: "emerge che la società si trova in condizione di crisi o insolvenza reversibile";
- le parole "necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne la cause" sono sostituite dalle parole "adeguati al superamento della crisi o dell'insolvenza e al recupero della continuità aziendale";

- dopo le parole *“idoneo piano di risanamento”* sono inserite le seguenti *“, redatto in conformità a quanto indicato dall’articolo 5-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019”*;

-dopo il comma 2 è inserito il seguente:

- *“2-bis. Qualora l’organo amministrativo rilevi che la società si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, ne informa senza indugio l’assemblea e indica le iniziative eventualmente già adottate e quelle che eventualmente ritenga di adottare al fine di ridurre il rischio di crisi”*;

- al comma 4:

- le parole *“dei commi 1 e 2”* sono sostituite dalle parole *“del comma 2”*;
- le parole *“piano di ristrutturazione aziendale”* sono sostituite dalle parole *“piano di risanamento”*;
- le parole *“dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”* sono sostituite dalle parole *“dell’equilibrio economico-finanziario”*;

- al comma 5:

- dopo le parole *“trasferimenti straordinari,”* è inserita la parola *“concedere”*;
- le parole *“con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”* sono sostituite dalle parole *“ad eccezione degli istituti di credito, che, in ciascuno dei tre esercizi precedenti abbiano, indifferentemente, registrato perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”*;
- le parole *“Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo,”* sono sostituite delle parole *“Le misure di cui al primo periodo sono in ogni caso consentite”*;
- le parole *“pubblico interesse”*, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole *“interesse generale”*;
- dopo le parole *“di investimenti,”* è inserita la parola *“e”*;
- le parole *“le misure indicate”* sono abrogate;
- le parole *“dell’equilibrio finanziario”* sono sostituite dalle parole *“dell’equilibrio economico-finanziario”*;
- le parole *“possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”* sono sostituite dalle parole *“possono essere autorizzate le misure di cui al primo periodo anche in assenza delle condizioni indicate al secondo periodo”*;

-al comma 6:

- le parole *“fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti”* sono sostituite dalle parole *“apertura della liquidazione giudiziale di una società in house”*;
- le parole *“qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”* sono sostituite dalle parole *“aventi a oggetto la gestione dei medesimi servizi già affidati direttamente a quella in liquidazione giudiziale”*;

TESTO PROPOSTO

ART. 14 - Crisi d'impresa **e insolvenza** di società a partecipazione pubblica

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni ~~sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché~~ **del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero**, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora ~~emergano~~, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, ~~uno o più indicatori di crisi aziendale~~ **emerge che la società si trova in condizione di crisi o insolvenza reversibile**, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti ~~necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause~~ **adeguati al superamento della crisi o dell'insolvenza e al recupero della continuità aziendale**, attraverso un idoneo piano di risanamento, **redatto in conformità a quanto indicato dall'articolo 5-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019.**

2-bis. Qualora l'organo amministrativo rilevi che la società si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, ne informa senza indugio l'assemblea e indica le iniziative eventualmente già adottate e quelle che eventualmente ritenga di adottare al fine di ridurre il rischio di crisi.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi ~~dei commi 1 e 2~~ **del comma 2**, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un ~~piano di ristrutturazione aziendale~~ **piano di risanamento**, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di risanamento dell'esposizione debitoria e di recupero ~~dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5~~ **dell'equilibrio economico-finanziario.**

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, **concedere** aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, ~~con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali~~ **ad eccezione degli istituti di credito, che, in ciascuno dei tre esercizi precedenti abbiano, indifferentemente, registrato perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.** ~~Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo,~~ **Le misure di cui al primo periodo sono in ogni caso consentite** a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di ~~pubblico interesse~~

TESTO PROPOSTO

interesse generale ovvero alla realizzazione di investimenti, e purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'**equilibrio economico-finanziario** entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di ~~pubblico interesse~~ **interesse generale**, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, ~~possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma~~ **possono essere autorizzate le misure di cui al primo periodo anche in assenza delle condizioni indicate al secondo periodo.**

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di ~~fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti~~ **apertura della liquidazione giudiziale di una società in house**, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società ~~qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita~~ **aventi a oggetto la gestione dei medesimi servizi già affidati direttamente a quella in liquidazione giudiziale.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta introduce all'articolo 6 (vale a dire nell'ambito della disposizione del Tusp dedicata ai principi in materia di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico) il comma 2-bis, al fine di imporre direttamente il rispetto delle disposizioni dell'art. 2086 cod. civ. e degli articoli 3 e 4 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in tema di assetti adeguati in funzione della previsione della crisi e monitoraggio del relativo rischio.

La previsione di cui al citato comma 2-bis, peraltro, non riveste carattere speciale, dal momento che il Codice della crisi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, già si applica alle società pubbliche - intese, ai sensi del successivo articolo 2, comma 1, lettera f), come *"le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*.

La modifica proposta, infatti, mira a rendere evidente che, in materia di prevenzione della crisi, il Tusp non richiede alle società a controllo pubblico un *quid pluris* rispetto alla normativa comune, al di là:

- della predisposizione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, il cui contenuto è sostanziato – al riguardo – dall'istituzione di un assetto adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile e nell'adozione delle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi (articolo 3, comma 3, d.lgs. 14/2019) e a intercettare i segnali che nel agevolano la previsione, anche prima dell'emersione (articolo 3, comma 4, d.lgs. 14/2019); -
- di quanto si prevede all'introducendo comma 2-bis dell'articolo 14 (sul quale si veda *infra*)

L'intervento emendativo rivede poi la disciplina speciale della crisi delle società a partecipazione pubblica dettata dall'articolo 14 del Tusp, intervenendo su vari livelli.

(i) Anzitutto, viene aggiornata la terminologia utilizzata e i rinvii esterni in ragione dell'entrata in vigore del Codice della crisi. In tal senso:

- il titolo dell'articolo 14 è modificato in modo da fare riferimento non solo alla crisi ma anche all'insolvenza (anche tenuto conto che l'ultimo comma dell'articolo 14 disciplina una fattispecie relativa alla liquidazione giudiziale, il cui presupposto è appunto l'insolvenza);
- al comma 1, il rinvio al Codice della crisi e dell'insolvenza sostituisce quello – originario e non più attuale – alle norme su fallimento e concordato preventivo, così da chiarire che le società a partecipazione pubblica hanno accesso all'intero catalogo degli strumenti di composizione della crisi messi a disposizione dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Inoltre, poiché l'amministrazione straordinaria è oggi alternativa alla liquidazione giudiziale, nel rinviare anche alle norme sull'amministrazione straordinaria si sostituisce la congiunzione disgiuntiva “ovvero” a quella, utilizzata nel testo vigente, “nonché”;
- al comma 6, il riferimento alla dichiarazione di fallimento è sostituito da quello all'apertura della dichiarazione giudiziale.

(ii) Gli obblighi reattivi in caso di emersione dello stato di crisi nelle società a controllo pubblico vengono omologati a quelli stabiliti in generale dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (come del resto già implicitamente consegue al combinato disposto – sopra richiamato - di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera f) del Codice della crisi).

A tal fine, al comma 2 dell'articolo 14:

- il riferimento a “uno o più indicatori di crisi aziendale” (quale elemento al ricorrere del quale scatta l'obbligo di attivazione a carico dell'organo amministrativo) è sostituito dal riferimento allo stato di crisi, ovviamente secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 14 del 2019, trattandosi dell'unico indicatore, ai sensi del Codice della crisi, la cui integrazione implica l'adozione di provvedimenti per farvi fronte; e posto che, in base alla disciplina comune, è lo stato di crisi a costituire presupposto per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi;
- la finalità dei provvedimenti la cui adozione soddisfa l'obbligo di attivazione (*“prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause”*) viene ora declinata come capacità di consentire alla società di addivenire *“al superamento della crisi o dell'insolvenza e al recupero della continuità aziendale”*;
- i provvedimenti in questione non sono più qualificati come *“necessari”* bensì come *“adeguati”*, a sottolineare il potere discrezionale riconosciuto all'organo amministrativo della società nell'individuazione dei provvedimenti in questione, in relazione alla peculiarità della singola fattispecie;
- si specifica che l'idoneo piano di risanamento (cornice delle misure funzionali al superamento della crisi o dell'insolvenza) deve essere redatto in conformità alle indicazioni operative rese disponibili sui siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del Codice della crisi.

(iii) Contestualmente, viene introdotto il comma 2-bis al fine di precisare che, nella fase anteriore allo stato di crisi, qualora l'organo amministrativo rilevi (nell'ambito del Programma di cui all'articolo 6, comma 2 del Tusp o *aliunde*) uno stato di difficoltà ("*condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario*") tale da rendere probabile la crisi, non vi è alcun obbligo a carico degli amministratori, se non quello di informare senza indugio l'assemblea in ordine alle iniziative che eventualmente abbiano assunto o intendano assumere al fine di ridurre il riscontrato rischio di crisi (ovvero anche solo al fine di informare il socio o i soci pubblici che non ritengono opportuno adottare alcun provvedimento esponendo le ragioni della scelta); ciò, tra l'altro, al fine di evidenziare che nella fase c.d. di pre-crisi o twilight zone (nella quale la crisi risulta più probabile che non) e comunque sino a che lo stato di crisi non risulti integrato, l'operato degli amministratori è disciplinato dalla *business judgment rule* (i provvedimenti già adottati dagli amministratori o che questi intendono adottare sono meramente eventuali).

(iv) Si interviene anche sul comma 4, nel quale:

- viene mantenuta la previsione secondo cui l'adozione di un piano di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico non è provvedimento adeguato a rispondere allo stato di crisi ai sensi del comma 2; ma viene eliminato il rinvio al comma 1 (frutto evidentemente di un refuso, posto che l'obbligo di adozione dei provvedimenti adeguati è previsto nel solo comma 2);
- è aggiornata la denominazione del piano che consente di superare la presunzione di non adeguatezza del provvedimento di ripianamento perdite: il riferimento al piano di ristrutturazione aziendale è sostituito con quello al "piano di risanamento", in modo da uniformare la terminologia impiegata al comma 2, al comma 4 e al comma 5 (considerato che il concetto di piano di risanamento include quello di piano di ristrutturazione; ristrutturazione che è appunto funzionale al risanamento);
- si precisa che detto piano di risanamento deve comprovare la capacità di recuperare "*l'equilibrio economico-finanziario*" (e non solo, come nella formulazione originaria del comma 4, l'equilibrio economico) essendo evidentemente necessario che l'equilibrio investa entrambe le dimensioni;
- è eliminata la specificazione secondo cui il piano deve essere "approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5": ciò in quanto, da un lato, il riferimento al comma 2 è implicito, considerato che i provvedimenti di cui al comma 4 si inquadrano in quelli previsti dal comma 2 (e quindi ne seguono la disciplina), dall'altro la previsione di una deroga del comma 4 al comma 5 (in coda al comma 4) ha suscitato le perplessità degli interpreti in quanto detta deroga implicherebbe che gli interventi di soccorso finanziario vietati dal comma 5 siano comunque considerati ammissibili, per fronteggiare la crisi, solo per collocarsi nell'ambito di un piano munito delle caratteristiche pretese dal comma 4. Sennonché, così opinando, nelle società in crisi con tre esercizi consecutivi in perdita (o che abbiano ripianato perdite infra-annuali mediante riserve disponibili) l'amministrazione sociale potrebbe procedere ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie purché le misure siano inquadrare in un piano dal quale risultino comprovate prospettive di recupero dell'equilibrio delle attività; recupero che, in virtù della deroga, neppure dovrebbe avere come orizzonte temporale il triennio. Il che equivarrebbe a svuotare di significato e operatività il primo periodo del comma 5, del tutto assorbito in conseguenza della deroga collocata nella parte finale del comma 4, proprio nel caso di società (a controllo pubblico) in crisi, le quali finirebbero, irragionevolmente, per ricevere una disciplina meno rigorosa. Né potrebbe sostenersi che la deroga in questione sia circoscritta esclusivamente al secondo periodo del comma 5, sì da intendersi riferita

solo al procedimento autorizzatorio ivi contemplato: detto procedimento, infatti, è preordinato a superare il divieto al soccorso finanziario nella fattispecie contemplata nel primo periodo del comma 5 ma non occorre affatto per considerare adeguato un provvedimento di ripianamento perdite ai sensi e per gli effetti del comma 4 (risultando quindi, nell'interpretazione qui considerata, difficilmente comprensibile il senso di stabilire una deroga del comma 4 al comma 5 limitatamente alla parte in cui questo, a priori, già di per sé non opera rispetto alle fattispecie del comma 4).

(v) Con riguardo al comma 5:

- il presupposto al ricorrere del quale scatta il divieto di soccorso finanziario (il fatto che la società per tre esercizi consecutivi abbia registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve per il ripianamento di perdite anche infrannuali) è riformulato in modo da rendere inequivoco che il triennio rilevante è unicamente il precedente e che l'impiego di riserve disponibili in uno dei tre esercizi equivale all'aver registrato perdite di esercizio (il divieto di soccorso finanziario vale quindi se la società "in ciascuno dei tre esercizi precedenti abbia, indifferentemente, registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili a ripianamento di perdite anche infrannuali");
- il riferimento a "servizi di pubblico interesse" è sostituito da quello a "servizi di interesse generale", così da raccordare la disposizione con la definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera h);
- viene eliminata l'esclusione espressa delle "società quotate" dal perimetro delle società nei confronti delle quali sono di regola interdetti gli interventi di soccorso finanziario pubblico, in quanto ridondante alla luce della regola generale fissata all'articolo 1, comma 5 (in forza della quale l'articolo 14, comma 5 già non si applica alle quotate senza necessità di deroga esplicita);
- il riferimento al solo "equilibrio finanziario", quale obiettivo cui deve tendere il piano di risanamento da adottarsi in deroga al divieto di soccorso finanziario è sostituito, anche qui (come già al comma 4) da quello, più preciso, allo "equilibrio economico-finanziario";
- nel secondo periodo, l'esordio "Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo" è sostituito con quello secondo cui "Le misure di cui al primo periodo sono in ogni caso consentite"; ciò al fine di rendere chiaro che la fattispecie del secondo periodo consente tutti gli interventi vietati ai sensi del primo periodo (superando così il dubbio ingenerato dall'attuale formulazione, circoscritta ai soli "trasferimenti straordinari");
- la parte finale della disposizione ("possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma") è riformulata ("possono essere autorizzate le misure di cui al primo periodo anche in assenza delle condizioni indicate dal secondo periodo") in modo da rendere inequivocabile che il soccorso finanziario regolato all'ultimo periodo (vale a dire quello autorizzato in forza di DPCM, su istanza dell'amministrazione interessata, per la ricorrenza di gravi pericoli per sicurezza, ordine pubblico, sanità) prescinde dai presupposti previsti per il soccorso finanziario contemplato dal secondo periodo.

(vi) Al comma 6:

- la fattispecie è aggiornata sostituendo il riferimento alla "dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti" con quello alla "dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di società in house", per coordinarla sia con il Codice della crisi di impresa (che ha sostituito la denominazione "fallimento" con quella di "liquidazione giudiziale") sia con la

definizione adottata dal Tusp all'articolo 2, comma 1, lettera o) e descritta al successivo articolo 16 (le società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti non possono che essere società *in house* ex articolo 16, soggette a controllo analogo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o);

- la parte finale della disposizione (*"qualora le stesse [società] gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita"*) è sostituita con il riferimento a società *"aventi a oggetto la gestione dei medesimi servizi già affidati direttamente a quella in liquidazione giudiziale"*.

Alla luce delle modifiche introdotte, il meccanismo predisposto all'articolo 14 (in combinato disposto con l'articolo 6, commi 2 e 2-bis), risulta definito come segue:

- a) in via generale, tutte le società a partecipazione pubblica sono soggette alla disciplina dettata dal Codice della crisi e alle norme che regolano l'amministrazione straordinaria (articolo 14, comma 1);
- b) nelle società a controllo pubblico, l'organo amministrativo deve adottare uno specifico programma per la valutazione del rischio di impresa e portarlo a conoscenza delle amministrazioni socie (articolo 6, comma 2); nell'ambito di tale programma, deve darsi conto (e quindi, a monte, adottarsi) un assetto adeguato ai sensi dell'art. 2086 cod. civ. e devono adottarsi le misure idonee a consentire la previsione della crisi d'impresa e rilevarne il relativo rischio, analogamente a quanto richiesto in generale dalla disciplina comune (articolo 3, Codice della crisi d'impresa);
- c) in caso di emersione di uno stato di crisi (ovviamente secondo la definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 14 del 2019) o di insolvenza reversibile, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad assumere "provvedimenti adeguati" a consentirne il superamento e, con esso, il recupero della continuità aziendale (articolo 14, comma 2);
- d) se la società non versa in stato di crisi (e quindi in presenza di un mero rischio di crisi, ancorché probabile, intercettato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2 o *aliunde* rilevato dagli amministratori), l'operato degli amministratori non è vincolato, ed è valutato secondo la *business judgment rule*; quindi, in caso di crisi probabile (c.d. twilight zone, stato nel quale la crisi è più probabile che non) gli amministratori sono solo tenuti a portare a conoscenza dell'assemblea che ricorre un rischio di crisi probabile (sostanzialmente, lo stato che consente l'accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del Codice della crisi), evidenziando le misure che eventualmente abbiano ritenuto di adottare, ovvero quelle che eventualmente ritengano di adottare nell'immediato futuro al fine di attenuare il rischio di crisi ovvero semplicemente informando l'assemblea che non ritengono opportuno adottare alcuna misura, in quanto (per es.) considerano che il rischio di crisi verrà riassorbito senza necessità di interventi (articolo 14, comma 2-bis);
- e) in risposta allo stato di crisi, l'assunzione (imposta dal comma 2) di un provvedimento adeguato è potenzialmente integrata dalla determinazione di accedere alla composizione negoziata, ovvero a uno degli strumenti di regolazione della crisi approntati dal Codice della crisi; restando comunque salva la facoltà di affrontare la crisi mediante misure correttive *extra* Codice della crisi;
- f) nell'accedere allo strumento prescelto (avuto riguardo ai principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle peculiarità della crisi e, non ultimo, alle specificità della società), ovvero a prescindere dall'accesso a uno strumento previsto dal Codice della crisi, gli amministratori devono predisporre un piano. Detto piano deve essere "idoneo" a consentire il "risanamento" e redatto secondo le

- indicazioni dell'articolo 5-bis, comma 2 del Codice della crisi (articolo 14, comma 2); oltre che rispettare i vincoli previsti dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 14 del Tusp;
- g) non è infatti sufficiente un piano che consista nel ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico, perché questo, presuntivamente, non è ritenuto un provvedimento "adeguato" (articolo 14, comma 4);
 - h) nemmeno è sufficiente che il piano preveda, a carico delle amministrazioni pubbliche socie le forme di soccorso finanziario considerate dal comma 5, vale a dire sottoscrizione di aumenti di capitale (anche ai sensi degli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.), effettuazione di trasferimenti straordinari, concessione di aperture di credito, rilascio di garanzie;
 - i) gli interventi *sub h)* non solo sono presuntivamente "non adeguati" ma sono addirittura vietati (per le amministrazioni socie di cui all'articolo 1 comma 3 della L. 196/2009) se la società (anche non manifestando uno stato di crisi), in ciascuno degli ultimi tre esercizi ha chiuso in perdita o, indifferentemente, ha utilizzato riserve disponibili per coprire perdite anche infrannuali (articolo 14, comma 5);
 - j) se, nonostante il riscontrato stato di crisi, l'organo amministrativo non si attivi per l'assunzione di un provvedimento adeguato (eventualmente integrato, come detto, dall'accesso a uno strumento di composizione della crisi) - e quindi non adotti un piano ovvero adotti un piano non adeguato (ai sensi di quanto *sub g)* e *sub h)*, nonché, a maggior ragione, ai sensi di quanto *sub i)*, sussistono i presupposti per la denuncia ex articolo 2409 cod. civ. (articolo 14, comma 3), anche se la società è una srl e con legittimazione alla presentazione della denuncia anche per il socio pubblico, indipendentemente dalla misura della partecipazione (articolo 13, comma 3 del Tusp);
 - k) la presunzione di inadeguatezza dei provvedimenti *sub g)* e *sub h)* è superata (e quindi non sussistono i presupposti per la denuncia ex articolo 2409 cod. civ.) se il piano di risanamento "*comprova[...] la sussistenza di concrete prospettive di risanamento dell'esposizione debitoria e di recupero dell'equilibrio economico-finanziario*" della società (articolo 14, comma 4);
 - l) le misure di soccorso finanziario in linea di principio vietate nella fattispecie considerata *sub i)* sono però ammesse (e ritenute "*adeguate*") se il piano che le contempla:
 - o prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario in tre anni; prevede che tali misure vengono adottate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di interesse generale ovvero alla realizzazione di investimenti;
 - o sia approvato dall'Autorità di regolazione del settore (ove esistente) e comunicato alla Corte dei conti;
 - m) le misure di soccorso finanziario in linea di principio vietate nella fattispecie considerata *sub i)* sono ammesse, a prescindere dall'adozione di un piano (e più in generale, dei presupposti indicati *sub l)*, se:
 - o autorizzate con DPCM su proposta del Mef e richiesta dell'amministrazione pubblica interessata;
 - o finalizzate a salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di interesse generale, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità;
 - n) quanto *sub i)*, *sub l)* e *sub m)* vale per tutte le società a partecipazione pubblica e non solo per quelle a controllo pubblico, con riferimento alle amministrazioni pubbliche che rientrano tra quelle di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009;



- o) se la società è *in house* ed è ammessa alla liquidazione giudiziale, nei cinque anni successivi le amministrazioni socie non possono costituire o partecipare a società affidatarie di servizi già affidati a quella dichiarata insolvente.

BOLZA

8. Sistemazione della disciplina prevista in caso di inosservanza degli obblighi in materia di razionalizzazione periodica

EMENDAMENTO:

All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- le parole: "Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9." sono abrogate;

- dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24, in quanto compatibili."

TESTO PROPOSTO
<p>Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</p> <p>[omissis]</p> <p>7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>7-bis. Si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24, in quanto compatibili.</p> <p>[omissis]</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si interviene sul comma 7 dell'articolo 20, abrogandone il secondo periodo, che confluisce nel successivo comma 7-bis, appositamente introdotto.

Ciò al fine di rendere inequivoca la disciplina in caso di mancata adozione/compimento degli atti previsti ai commi da 1 a 4, nel senso che:

- mentre la sanzione pecuniaria di cui al primo periodo vale solo per gli enti locali, le previsioni di cui al secondo periodo (indicate ai commi da 5 a 9 dell'articolo 24), che contemplano misure non prettamente o esclusivamente sanzionatorie, valgono in generale per tutte le amministrazioni pubbliche;
- i commi da 5 a 9 dell'articolo 24 trovano applicazione anche per la fattispecie di cui all'articolo 20, "in quanto compatibili"; e di conseguenza:

- formano oggetto di razionalizzazione anche alle società legali (ossia a partecipazioni societarie acquistate in conformità di espresse previsioni normative, statali o regionali);
- in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione, mancata allegazione della relazione tecnica, mancata adozione della relazione sull'attuazione del piano, mancata alienazione o mancata esecuzione di altra misura di razionalizzazione entro i termini previsti nel piano (ovviamente qualora questa sia conseguenza di ingiustificabile inerzia), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2347-quater del codice civile; e nei casi di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile, o in caso di estinzione di partecipazione in società unipersonale, la società è posta in liquidazione;
- trovano applicazione l'articolo 1, commi 613 e 614 della legge n. 190 del 2014 e l'articolo 2112 codice civile e, quindi:
 - le deliberazioni di scioglimento e liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;
 - si applicano i commi da 563 a 568-ter della legge n. 147 del 2013 in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

9. Interventi di aggiornamento dei rinvii esterni e interni

EMENDAMENTI:

(I) All'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole “La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono abrogate

TESTO PROPOSTO
<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>[omissis]</p> <p>d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p> <p>[omissis]</p>

(II) All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- alla lettera b) del comma 2, le parole “, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono abrogate;
- alla lettera c) del comma 2, le parole “di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono abrogate;
- alla lettera d) del comma 2, le parole “all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”, sono sostituite delle parole “all'articolo 1, comma 1, lettera q) dell’Allegato I.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023”;
- al comma 9-bis, le parole “servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,” sono sostituite dalle parole “servizi pubblici locali a rete”

TESTO PROPOSTO

Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

[omissis]

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

[omissis]

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ~~ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;~~

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato ~~di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,~~ con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ~~di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016~~ **all'articolo 1, comma 1, lettera q) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023.**

[omissis]

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono ~~servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148~~ **servizi pubblici locali a rete**, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

[omissis]

(III) All'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole “a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono abrogate

<u>TESTO PROPOSTO</u>
ART. 7 - Costituzione di società a partecipazione pubblica [omissis] 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. [omissis]

(IV) All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- le parole “n. 50 del 2016” sono sostituite dalle parole “n. 36 del 2023”;
- le parole “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.” sono abrogate

<u>TESTO PROPOSTO</u>
ART. 16 – Società in house [omissis] 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 n. 36 del 2023 . Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

(V) All'articolo 17, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- al comma 1:
 - le parole “quota di” sono abrogate;
 - le parole “a norma dell’articolo 5, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono abrogate;
 - le parole “contratto di appalto o di concessione” sono sostituite dalle parole “contratto pubblico”;
- al comma 3, le parole “dell’appalto o della concessione” sono sostituite dalle parole “del contratto pubblico”;
- al comma 6, le parole “n. 50 del 2016”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “n. 36 del 2023”

TESTO PROPOSTO

ART. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la ~~quota di~~ partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica ~~a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016~~ e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del ~~contratto di appalto o di concessione~~ **contratto pubblico** oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

[omissis]

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata ~~dell'appalto o della concessione~~ **del contratto pubblico**. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

[omissis]

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo ~~n. 50 del 2016~~ **n. 36 del 2023**, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo ~~n. 50 del 2016~~ **n. 36 del 2023** in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

(VI) *All'articolo 27, comma 2-ter del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole “da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni” sono sostituite dalle parole “da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”*

TESTO PROPOSTO

Art. 27 - Coordinamento con la legislazione vigente

[omissis]

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società ~~da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche~~ **da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Infine, vengono operati alcuni interventi volti ad aggiornare il coordinamento con disposizioni del Codice dei contratti pubblici:

- sostituendo i riferimenti al decreto legislativo n. 50 del 2016 o a disposizioni in questo contenute con, rispettivamente, quelli al decreto legislativo n. 36 del 2023 o alle disposizioni che hanno sostituito quelle del Codice precedente e oggetto del rinvio originario (all'articolo 16, comma 5 e all'articolo 17, comma 6; all'articolo 4, comma 2, lettera d);
- eliminando i rinvii esterni a disposizioni del precedente Codice dei contratti pubblici che non hanno una disposizione analoga nel Codice attuale in grado di ereditare il rinvio (all'articolo 2, comma 2, lettera d); all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c); all'articolo 7, comma 5; all'articolo 16, comma 5; all'articolo 17, comma 1);
- sostituendo i termini "appalto o concessione" con l'espressione "contratti pubblici" (all'articolo 17, commi 1 e 3).

Al comma 9-bis dell'articolo 4 è il riferimento ai servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito da quello ai servizi pubblici locali a rete, in modo da realizzare un coordinamento interno con la definizione introdotta nel Tusp mediante inserimento della lettera i-bis) all'articolo 2, comma 1 (sulla quale si veda sopra).

Inoltre, si interviene sul comma 2-ter dell'articolo 27 e, quindi, sul testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, in modo da allineare il testo di tale disposizione con quello dell'articolo 1, comma 5 del Tusp; ciò in quanto l'attuale formulazione del comma 3-ter – nella parte in cui fa riferimento alle società "*da esse partecipate* [cioè partecipate dalle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Tusp], *salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni*" invece che alle società controllate (ex articolo 2359 cod. civ.)



dalle quotate – continua anacronisticamente a riprodurre l'espressione già impiegata nel testo dell'articolo 1, comma 5 per effetto dell'articolo 3 del decreto correttivo n. 100 del 2017, ma da tempo sostituita, per l'appunto, dal riferimento alle società controllate dalle quotate (in forza dell'articolo 1, comma 721 della Legge n. 145 del 2018).

BOZZA

Tavola sinottica TUSP (testo vigente/testo proposto)

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</p> <p>3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.</p> <p>4. Restano ferme:</p> <p>a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;</p> <p>b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente decreto si applicano,</p>	<p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</p> <p>3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.</p> <p>4. Restano ferme:</p> <p>a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;</p> <p>b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente decreto si applicano,</p>



<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.	<p>solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni anche indirette in dette società, per le decisioni ad esse spettanti in qualità di soci con riferimento a dette partecipazioni.</p> <p>5-bis. Le disposizioni del presente decreto riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono in via cumulativa, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano la totalità del capitale della società.</p> <p>5-ter. Le disposizioni del presente decreto riferite alle società a controllo pubblico si applicano anche alle società nelle quali più amministrazioni pubbliche detengono in via cumulativa, direttamente o indirettamente, partecipazioni che rappresentano più della metà del capitale della società, salva la prova che il controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è esercitato da un soggetto diverso da un'amministrazione pubblica, individualmente ovvero congiuntamente a una o più amministrazioni pubbliche.</p> <p>5-quater. I commi 5-bis e 5-ter non si applicano alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete.</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;</p> <p>b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;</p> <p>c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;</p> <p>d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p> <p>e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto</p>	<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;</p> <p>b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;</p> <p>c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;</p> <p>d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p> <p>e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;</p> <p>g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;</p> <p>h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;</p> <p>i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;</p>	<p>legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;</p> <p>g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;</p> <p>h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;</p> <p>i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;</p> <p>i-bis): «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;</p> <p>l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I,</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;</p> <p>m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);</p> <p>n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;</p> <p>o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;</p> <p>p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</p>	<p>del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;</p> <p>m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);</p> <p>n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;</p> <p>o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;</p> <p>p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.</p>
<p>Art. 3 - Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.</p> <p>2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo</p>	<p>Art. 3 - Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.</p> <p>2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</p>	<p>pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</p>
<p>Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</p> <p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore</p>	<p>Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</p> <p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.</p> <p>4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.</p> <p>5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d),</p>	<p>selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 all'articolo 1, comma 1, lettera q) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023.</p> <p>3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.</p> <p>4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.</p> <p>5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.</p> <p>6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.</p> <p>7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre</p>	<p>di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.</p> <p>6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.</p> <p>7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.</p> <p>9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni</p>	<p>società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.</p> <p>9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>parlamentari competenti.</p> <p>9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.</p> <p>9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.</p> <p>9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.</p>	<p>9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 servizi pubblici locali a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.</p> <p>9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.</p> <p>9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 5 - Oneri di motivazione analitica</p> <p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.</p> <p>3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di</p>	<p>ART. 5 - Oneri di motivazione analitica</p> <p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, nonché dei casi in cui la costituzione di una società sia attuazione di un obbligo previsto in caso di aggiudicazione nei documenti di gara di una procedura a evidenza pubblica, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.</p> <p>3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata</p>	<p>partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.	analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.
<p>Art. 6 - Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico</p> <p>1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.</p> <p>3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a</p>	<p>ART. 6-Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico</p> <p>1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.</p> <p>2-bis. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, le società a controllo pubblico adottano assetti adeguati a norma dell'articolo 2086 del codice civile e dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, e sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo. Gli assetti devono consentire di adempiere agli obblighi di rilevazione, verifica e informazione previsti dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 14 del 2019.</p> <p>3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare,</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</p> <p>c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p> <p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.</p> <p>5. Qualora le società a controllo pubblico non</p>	<p>in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</p> <p>c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p> <p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.</p> <p>5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.	di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
<p>Art. 7 - Costituzione di società a partecipazione pubblica</p> <p>1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.</p> <p>4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.</p>	<p>ART. 7 - Costituzione di società a partecipazione pubblica</p> <p>1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.</p> <p>4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.</p> <p>7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione.</p>	<p>5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.</p> <p>7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione.</p>
<p>Art. 8 - Acquisto di partecipazioni in società già costituite</p> <p>1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le</p>	<p>ART. 8 - Acquisto di partecipazioni in società già costituite</p> <p>1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.</p>	<p>modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate ovvero di partecipazioni dirette in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.</p>
<p>Art. 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche</p> <p>1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale</p> <p>2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.</p> <p>3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.</p> <p>4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.</p> <p>5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.</p> <p>6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti</p>	<p>ART. 9 - Gestione delle partecipazioni pubbliche</p> <p>1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale</p> <p>2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.</p> <p>3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.</p> <p>4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.</p> <p>5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.</p> <p>6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.</p> <p>7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.</p> <p>8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.</p> <p>10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p>	<p>parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.</p> <p>7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.</p> <p>8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.</p> <p>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.</p> <p>10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p>
<p>Art. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali</p> <p>1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non</p>	<p>ART. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali</p> <p>1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.</p>	<p>discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni di aggregazione tra soggetti che gestiscono servizi pubblici locali a rete, operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale o di ambiti territoriali ottimali limitrofi.</p> <p>3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.</p>
<p>Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico</p> <p>1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto</p>	<p>ART. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico</p> <p>1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.</p> <p>3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.</p> <p>5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia</p>	<p>dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.</p> <p>3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.</p> <p>5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto</p>	<p>affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.</p> <p>7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p>	<p>stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.</p> <p>7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p> <p>7-bis. L'assemblea, in forza di deliberazione motivata, può derogare al limite risultante dall'applicazione del precedente comma, fermo il tetto massimo indicato al comma 6. La deliberazione è trasmessa alla sezione di controllo Corte dei conti della regione in cui la società ha sede, la quale esprime parere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla ragionevolezza della scelta e alla sua compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione competente, entro cinque giorni dal deposito del parere, lo trasmette alla società, la quale è tenuta a pubblicarlo, entro cinque giorni dalla ricezione, nella sezione "società trasparente" del proprio sito internet. In caso di parere negativo, la società che intende discostarsene e procedere egualmente è tenuta a indicarne analiticamente le ragioni e a darne pubblicità nella sezione "società trasparente" del proprio sito internet.</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.</p> <p>9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o</p>	<p>8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.</p> <p>9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.</p> <p>11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque</p>	<p>collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.</p> <p>11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.</p> <p>14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.</p>	<p>14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.</p>
<p>Art. 12 - Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</p> <p>1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.</p> <p>2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o</p>	<p>ART. 12 - Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</p> <p>1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.</p> <p>2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.</p>	<p>comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.</p>
<p>Art. 13 - Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico</p> <p>1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.</p> <p>2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.</p>	<p>ART. 13 - Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico</p> <p>1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.</p> <p>2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.</p>
<p>Art. 14 - Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica</p> <p>1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p> <p>2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di</p>	<p>ART. 14 - Crisi d'impresa e insolvenza di società a partecipazione pubblica</p> <p>1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p> <p>2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.</p> <p>3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p> <p>4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica,</p>	<p>valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale emerge che la società si trova in condizione di crisi o insolvenza reversibile, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause adeguati al superamento della crisi o dell'insolvenza e al recupero della continuità aziendale, attraverso un idoneo piano di risanamento, redatto in conformità a quanto indicato dall'articolo 5-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019.</p> <p>2-bis. Qualora l'organo amministrativo rilevi che la società si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, ne informa senza indugio l'assemblea e indica le iniziative eventualmente già adottate e quelle che eventualmente ritenga di adottare al fine di ridurre il rischio di crisi.</p> <p>3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p> <p>4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2 del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di</p>



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.</p> <p>5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,</p>	<p>ristrutturazione aziendale piano di risanamento, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di risanamento dell'esposizione debitoria e di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 dell'equilibrio economico-finanziario.</p> <p>5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, concedere aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali ad eccezione degli istituti di credito, che, in ciascuno dei tre esercizi precedenti abbiano, indifferentemente, registrato perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, Le misure di cui al primo periodo sono in ogni caso consentite a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse generale ovvero alla realizzazione di investimenti, e purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p> <p>6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.</p>	<p>conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario dell'equilibrio economico-finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse interesse generale, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma possono essere autorizzate le misure di cui al primo periodo anche in assenza delle condizioni indicate al secondo periodo.</p> <p>6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti apertura della liquidazione giudiziale di una società in house, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita oggetto la gestione dei medesimi servizi già affidati direttamente a quella in liquidazione giudiziale.</p>
<p>Art. 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica</p> <p>1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro</p>	<p>Art. 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica</p> <p>1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.</p> <p>2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.</p> <p>3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui</p>	<p>dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.</p> <p>2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.</p> <p>3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.</p> <p>5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.</p>	<p>presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.</p> <p>5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.</p>
<p>Art. 16 – Società in house</p> <p>1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.</p> <p>2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;</p> <p>c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la</p>	<p>ART. 16 – Società in house</p> <p>1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.</p> <p>2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;</p> <p>c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.</p> <p>3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.</p> <p>3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.</p> <p>5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi</p>	<p>conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.</p> <p>3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.</p> <p>3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.</p> <p>5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.</p> <p>6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.</p> <p>7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	<p>continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.</p> <p>6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.</p> <p>7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 n. 36 del 2023. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p>Art. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata</p> <p>1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.</p> <p>2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la</p>	<p>ART. 17 - Società a partecipazione mista pubblico-privata</p> <p>1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione contratto pubblico oggetto esclusivo dell'attività della società mista.</p> <p>2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.</p> <p>3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.</p> <p>4. Nelle società di cui al presente articolo:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti</p>	<p>società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.</p> <p>3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione del contratto pubblico. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.</p> <p>4. Nelle società di cui al presente articolo:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;</p> <p>c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;</p> <p>d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.</p> <p>6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di</p>	<p>diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;</p> <p>c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;</p> <p>d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.</p> <p>6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 n. 36 del 2023, se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>procedure di evidenza pubblica;</p> <p>b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;</p> <p>c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.</p>	<p>b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 n. 36 del 2023 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;</p> <p>c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.</p>
<p>Art. 18 - Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati</p> <p>1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.</p> <p>2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati</p>	<p>ART. 18 - Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati</p> <p>1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.</p> <p>2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, ed è trasmesso alla sezione della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la quale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime parere in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.	singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.
<p>Art. 19 – Gestione del personale</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p> <p>3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle</p>	<p>ART. 19 – Gestione del personale</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</p> <p>3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>procedure di reclutamento del personale.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.</p> <p>6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.</p> <p>7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo</p>	<p>procedure di reclutamento del personale.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.</p> <p>6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.</p> <p>7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:</p> <p>a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;</p> <p>b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;</p> <p>c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;</p> <p>d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale</p>	<p>delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:</p> <p>a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;</p> <p>b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;</p> <p>c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;</p> <p>d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>trasferito alla società.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p> <p>9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026</p>	<p>trasferito alla società.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p> <p>9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026</p>
<p>Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in</p>	<p>Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati</p>	<p>liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</p> <p>6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di</p>	<p>entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</p> <p>6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.</p>	<p>competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>7-bis. Si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24, in quanto compatibili.</p> <p>8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.</p> <p>9-bis. Ai soli fini ricognitivi, il provvedimento di cui al comma 1 reca anche l'indicazione delle</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
	partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche in società quotate, nonché in società da queste direttamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
<p>Art. 21 - Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali</p> <p>1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante</p>	<p>Art. 21 - Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali</p> <p>1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ripani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.</p> <p>2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:</p> <p>a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);</p> <p>b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.</p> <p>3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali</p>	<p>ripani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.</p> <p>2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:</p> <p>a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);</p> <p>b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.</p> <p>3. Le società in house di cui all'articolo 16 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta,</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p> <p>3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.</p>	<p>titolari di affidamento diretto da parte di amministrazioni pubbliche soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p> <p>3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.</p>
<p>Art. 22 - Trasparenza</p> <p>1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p>Art. 22 - Trasparenza</p> <p>1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>
<p>Art. 23 - Clausola di salvaguardia</p>	<p>Art. 23 - Clausola di salvaguardia</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni</p> <p>1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce</p>	<p>Art. 24 - Revisione straordinaria delle partecipazioni</p> <p>1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.</p> <p>3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.</p> <p>4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.</p> <p>5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.</p> <p>5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.</p> <p>5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in</p>	<p>aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.</p> <p>3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.</p> <p>4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.</p> <p>5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.</p> <p>5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.</p> <p>5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>utile nel triennio 2017-2019.</p> <p>6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.</p> <p>7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.</p> <p>8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.</p>	<p>utile nel triennio 2017-2019.</p> <p>6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.</p> <p>7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.</p> <p>8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.</p>
<p>Art. 25 – Disposizioni in materia di personale</p> <p>1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle</p>	<p>Art. 25 – Disposizioni in materia di personale</p> <p>1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.</p> <p>3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati</p>	<p>politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.</p> <p>3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati</p>
<p>Art. 26 – Altre disposizioni transitorie</p> <p>1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato</p>	<p>Art. 26 – Altre disposizioni transitorie</p> <p>1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>al 31 dicembre 2017.</p> <p>2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.</p> <p>4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.</p> <p>5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti</p>	<p>al 31 dicembre 2017.</p> <p>2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.</p> <p>4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.</p> <p>5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.</p>	<p>5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.</p>
<p>6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>	<p>6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>
<p>6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. 7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.</p>	<p>6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. 7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.</p>
<p>8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.</p>	<p>8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.</p>
<p>9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del</p>	<p>9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>bilancio consolidato, si definisce»; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».</p> <p>10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.</p> <p>11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.</p> <p>12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</p> <p>12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.</p> <p>12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.</p>	<p>bilancio consolidato, si definisce»; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».</p> <p>10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.</p> <p>11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.</p> <p>12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</p> <p>12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.</p> <p>12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.</p>	<p>12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.</p>
<p>Art. 27 - Coordinamento con la legislazione vigente</p> <p>1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Art. 27 - Coordinamento con la legislazione vigente</p> <p>1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;</p> <p>b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;</p> <p>c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.</p> <p>2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p> <p>2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."</p>	<p>a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;</p> <p>b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;</p> <p>c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.</p> <p>2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p> <p>2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>Art. 28 – Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;</p> <p>d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;</p> <p>h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;</p> <p>n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio</p>	<p>Art. 28 – Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;</p> <p>d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;</p> <p>h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;</p> <p>n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio</p>



<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;</p> <p>p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;</p> <p>q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;</p> <p>r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;</p> <p>s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;</p> <p>v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;</p> <p>p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;</p> <p>q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;</p> <p>r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;</p> <p>s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;</p> <p>v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>v-bis) l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.</p>